

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

del 24 gennaio 2007 (Stato 1° aprile 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizootie;
visto l'articolo 41 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992² sulle derrate alimentari;
visto l'articolo 32 capoverso 4 della legge del 16 dicembre 2005³ sulla protezione degli animali,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le esigenze previste per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle seguenti persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico:

- a. i veterinari cantonali;
- b. i veterinari ufficiali dirigenti;
- c. i veterinari ufficiali;
- d. gli esperti ufficiali;
- e. gli assistenti specializzati ufficiali.

Art. 2 Principi

¹ Chiunque intende assumere una funzione nel Servizio veterinario pubblico, deve essere titolare dell'attestato di capacità richiesto.

² I veterinari cantonali devono almeno essere titolari dell'attestato di capacità di veterinario ufficiale.

³ L'attestato di capacità è rilasciato a chi ha seguito con successo il perfezionamento e ha superato l'esame.

RU 2007 561

¹ RS 916.40

² RS 817.0

³ RS 455; FF 2006 315

⁴ Chiunque assume una funzione di cui all'articolo 1 non può esercitare altre attività che possono comportare un conflitto di interessi.

⁵ Il grado di occupazione delle persone di cui all'articolo 1 lettere b e c deve essere al minimo del 30 per cento.

Art. 3 Compiti

¹ Il veterinario cantonale dirige il Servizio veterinario cantonale.

² I veterinari ufficiali svolgono tutti i compiti nell'ambito del Servizio veterinario pubblico. I veterinari ufficiali dirigenti esercitano inoltre compiti inerenti alla gestione.

³ Gli esperti ufficiali svolgono compiti nell'ambito del Servizio veterinario pubblico che non devono necessariamente essere eseguiti dai veterinari ufficiali.

⁴ Gli assistenti specializzati ufficiali svolgono compiti nell'ambito del Servizio veterinario pubblico che non sono riservati né ai veterinari ufficiali né agli esperti ufficiali. Essi sono posti sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale.

Art. 4 Supplenza

¹ Chiunque rappresenta una persona di cui all'articolo 1 lettera c oppure e deve soddisfare le stesse esigenze dal profilo del perfezionamento e dell'aggiornamento.

² Chiunque rappresenta una persona di cui all'articolo 1 lettera a, b oppure d deve disporre di qualifiche sufficienti per svolgere il compito corrispondente.

Art. 5 Trasferimento di compiti a veterinari non ufficiali

Il veterinario cantonale può affidare a veterinari non ufficiali i compiti da svolgere nelle piccole aziende o nelle aziende situate nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche, se tali veterinari dispongono delle qualifiche sufficienti per svolgere questi compiti.

Sezione 2: Formazione, perfezionamento, aggiornamento

Art. 6 Formazione

¹ Chiunque intende assumere una funzione di cui all'articolo 1 lettere a-c, deve avere concluso gli studi di medicina veterinaria.

² Chiunque intende svolgere la funzione di esperto ufficiale deve avere concluso uno studio universitario in una professione medica, in biologia o in zoologia oppure studi universitari o una scuola universitaria professionale in agronomia. La Commissione della formazione (art. 16) può riconoscere altri titoli di studio.

³ Chiunque intende assumere la funzione di assistente specializzato ufficiale deve avere concluso una formazione professionale di base.

Art. 7 Perfezionamento

¹ Il perfezionamento consta di una parte pratica e di una parte teorica. I contenuti e le esigenze del perfezionamento sono disciplinati nell'allegato 1.

² La Commissione della formazione può dispensare le persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, del tutto o in parte, dal perfezionamento pratico o teorico se esse provano di avere già raggiunto gli obiettivi del perfezionamento.

Art. 8 Centri di perfezionamento

¹ Le conoscenze pratiche e teoriche devono essere acquisite nei centri di perfezionamento che sono riconosciuti dalla Commissione della formazione.

² I centri di perfezionamento sono tenuti a basare l'insegnamento sugli obiettivi definiti dalla Commissione della formazione.

³ Tali centri devono garantire un'assistenza sufficiente alle persone che seguono un perfezionamento.

Art. 9 Aggiornamento

Le persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico devono aggiornare le loro conoscenze partecipando regolarmente a corsi di aggiornamento e leggendo la letteratura specializzata e devono tenersi al corrente degli ultimi sviluppi della situazione. Esse sono obbligate a partecipare ogni anno ad almeno un'attività di aggiornamento riconosciuta.

Sezione 3: Esami

Art. 10 Iscrizione

¹ Chiunque intende sostenere un esame invia alla Commissione della formazione l'iscrizione all'esame.

² All'iscrizione all'esame occorre allegare:

- a. l'attestato che certifica la fine degli studi o la conclusione della formazione professionale di base e gli attestati di capacità già ottenuti che sono richiesti dalla presente ordinanza;
- b. i giustificativi del perfezionamento teorico e pratico o una dispensa della Commissione della formazione;
- c. la conferma del versamento della tassa d'esame.

Art. 11 Svolgimento degli esami

Gli esami si svolgono in presenza di una commissione d'esame (art. 17 lett. a). La commissione d'esame può avvalersi di esperti.

Art. 12 Materie d'esame

Le materie d'esame sono disciplinate nell'allegato 1.

Art. 13 Assegnazione delle note

¹ Per ogni materia d'esame viene assegnata una nota. Le note vengono comunicate per scritto al termine di tutti gli esami.

² Le prestazioni sono valutate come segue:

6 = molto bene

5 = bene

4 = sufficiente

3 = insufficiente

2 = male

1 = molto male

³ I mezzi punti sono ammessi.

⁴ Sommando le singole note viene calcolata la nota media.

⁵ Se la media delle note raggiunge almeno 4,0 l'esame è superato, a condizione che non siano state assegnate note inferiori al 3 o non più di una nota inferiore al 4.

Art. 14 Ripetizione dell'esame

Un esame non superato può essere ripetuto due volte. Esso può essere ripetuto al più presto dopo tre mesi.

Art. 15 Mezzi illeciti

La Commissione della formazione può dichiarare non superato l'esame se per l'ammissione all'esame o durante l'esame sono stati utilizzati mezzi illeciti.

Sezione 4: Commissione della formazione**Art. 16** Organizzazione

¹ Il Dipartimento federale dell'economia istituisce una Commissione della formazione.

² La Commissione della formazione è composta al massimo di sette membri. L'Ufficio federale di veterinaria (UFV), i veterinari cantonali e i veterinari ufficiali devono essere rappresentati almeno da una persona.

³ L'UFV assume la presidenza e si occupa del segretariato.

⁴ La Commissione della formazione può deliberare validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri. In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.

Art. 17 Compiti

La Commissione della formazione ha i seguenti compiti:

- a. nomina una commissione d'esame;
- b. è responsabile del budget e delle finanze;
- c. stabilisce gli obiettivi delle attività di perfezionamento e di aggiornamento e li adegua alle nuove conoscenze acquisite;
- d. riconosce i centri di perfezionamento e i corsi di perfezionamento;
- e. riconosce e coordina le attività di aggiornamento;
- f. riconosce le attività di perfezionamento e di aggiornamento delle persone straniere;
- g. approva i piani di perfezionamento delle persone che seguono una tale specializzazione;
- h. accorda le dispense dall'obbligo di frequentare un corso di perfezionamento;
- i. decide in merito all'ammissione dei candidati agli esami;
- j. rilascia gli attestati di capacità;
- k. può concludere contratti di prestazioni con i centri di perfezionamento;
- l. redige un rapporto annuale destinato all'UFV e ai Cantoni.

Art. 18 Indennità

I membri della Commissione della formazione, della commissione d'esame e gli esperti sono indennizzati conformemente all'ordinanza del 12 dicembre 1996⁴ sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

Sezione 5: Finanziamento

Art. 19

¹ Le tasse d'esame e le spese dei corsi dell'UFV sono fissate nell'articolo 24a dell'ordinanza del 30 ottobre 1985⁵ sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria.

² I costi scoperti del perfezionamento e dell'aggiornamento sono assunti in parti uguali dalla Confederazione e dai Cantoni.

³ La partecipazione finanziaria di ogni Cantone è calcolata in parti uguali in funzione della popolazione e del numero delle unità di bestiame grosso.

⁴ RS 172.311

⁵ RS 916.472

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 20 Disposizioni transitorie

¹ Le persone che svolgono una funzione di cui all'articolo 1 lettere b-e devono aver superato l'esame del loro perfezionamento al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

² I veterinari cantonali in funzione al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza non devono frequentare attività di perfezionamento.

³ Le persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico che, al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, si trovano a cinque anni al massimo dall'età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS non devono svolgere attività di perfezionamento.

⁴ D'intesa con la Commissione della formazione e nel rispettivo settore di competenza, l'UFV e i veterinari cantonali possono:

- a. riconoscere quali veterinari ufficiali le persone che svolgono le funzioni di veterinario dirigente, di ispettore delle carni o di controllore delle carni veterinario conformemente al diritto vigente, se queste persone possono provare di aver raggiunto gli obiettivi previsti per il perfezionamento;
- b. riconoscere quali assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni le persone che svolgono la funzione di controllore delle carni non veterinario conformemente al diritto vigente, se queste persone possono provare di aver raggiunto gli obiettivi previsti per il perfezionamento.

Art. 21 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 1° marzo 1995⁶ sulla formazione degli organi di controllo dell'igiene delle carni è abrogata.

Art. 22 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 2.

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2007.

⁶ [RU 1995 1744, 2005 5493 all. n. II 1]

Allegato 1
(art. 7 e 12)

Disposizioni in materia di perfezionamento

1 Veterinari ufficiali

1.1 Perfezionamento

¹ Chiunque intende ottenere l'attestato di capacità di veterinario ufficiale, deve aver frequentato un corso di perfezionamento pratico di almeno 80 giorni lavorativi. In particolare deve:

- a. avere svolto almeno 10 giorni lavorativi di attività amministrativa e di controllo in uno o in diversi Uffici veterinari cantonali;
- b. avere verificato in allevamenti di animali, in macelli e in altre aziende se le prescrizioni rilevanti per il Servizio veterinario pubblico sono rispettate; e
- c. avere effettuato complessivamente almeno 30 giorni lavorativi in una grande azienda e in un'azienda di sezionamento e avere svolto le seguenti attività:
 1. il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni,
 2. il controllo dell'igiene durante la macellazione e il sezionamento, e
 3. la verifica della gestione della sicurezza delle derrate alimentari, comprese la salute degli animali e la protezione degli animali.

² Inoltre la persona in questione deve frequentare un corso di perfezionamento teorico nel quale vengono impartite le seguenti nozioni:

- a. legislazione sulle epizootie, sulle derrate alimentari, sulla protezione degli animali e in materia di agenti terapeutici, comprese la procedura amministrativa e la procedura penale;
- b. conoscenze in materia di epizootie, di epidemiologia e di igiene delle derrate alimentari nonché di etologia e di protezione degli animali;
- c. gestione della qualità nella produzione primaria, durante la macellazione, il sezionamento e nell'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; e
- d. comunicazione e metodologia della formazione.

³ Le conoscenze teoriche vengono di regola acquisite durante la formazione specializzata in salute pubblica veterinaria (SPV) presso una facoltà di medicina veterinaria o durante un corso di perfezionamento riconosciuto dalla Commissione della formazione che permette di esercitare un'attività veterinaria ufficiale.

⁴ Una persona già assunta può effettuare 15 dei giorni lavorativi previsti nel capoverso 1 lettera c dopo gli esami.

⁵ Chi segue un perfezionamento deve essere assistito da un veterinario ufficiale. Essi elaborano assieme un piano di perfezionamento che sottopongono per approvazione alla Commissione della formazione prima dell'inizio di tale perfezionamento.

1.2 Esame

L'esame viene valutato assegnando sei note e comprende:

- a. un lavoro scritto su una problematica inerente all'applicazione della legislazione in materia di epizootie;
- b. un lavoro scritto su una problematica inerente all'applicazione della legislazione in materia di derrate alimentari nell'ambito della produzione primaria o della macellazione;
- c. un lavoro scritto su una problematica inerente all'applicazione della legislazione in materia di protezione degli animali o in materia di agenti terapeutici;
- d. la valutazione pratica di un effettivo di animali dopo un controllo in un'azienda;
- e. l'esecuzione pratica del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni; e
- f. un esame orale sulle conoscenze relative alla sfera di competenza dei veterinari ufficiali.

2 Veterinari ufficiali dirigenti

2.1 Perfezionamento

Chiunque intende conseguire l'attestato di capacità di veterinario ufficiale dirigente deve:

- a. essere titolare dell'attestato di capacità di veterinario ufficiale;
- b. avere svolto per almeno due anni la funzione di veterinario ufficiale;
- c. avere svolto un perfezionamento pratico di almeno 25 giorni lavorativi che gli ha consentito di farsi un'idea dell'attività amministrativa dell'UFV o di alcuni uffici veterinari cantonali;
- d. frequentare un perfezionamento teorico sulla gestione del personale, sulla gestione aziendale e sulla gestione delle situazioni di crisi; e
- e. frequentare un perfezionamento teorico inerente alla legislazione sulle epizootie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari e sugli agenti terapeutici nonché in materia di procedura amministrativa, di procedura penale e di comunicazione.

2.2 Esame

L'esame viene valutato assegnando tre note e comprende:

- a. un lavoro scritto, da redigere in due settimane, su una problematica inerente all'applicazione della legislazione in materia di epizootie, di protezione degli animali o di derrate alimentari;
- b. la valutazione di una fattispecie basandosi su un dossier; e
- c. un esame orale sulle conoscenze relative alla sfera di competenza del veterinario ufficiale dirigente.

3 Esperti ufficiali

3.1 Perfezionamento

¹ Chiunque intende conseguire l'attestato di capacità di esperto ufficiale, deve:

- a. avere svolto un perfezionamento pratico di almeno 30 giorni lavorativi concernente la procedura amministrativa e la procedura di controllo delle aziende nel rispettivo settore specifico; e
- b. avere frequentato un perfezionamento teorico nel quale vengono impartite, nel rispettivo settore specifico e per i principali tipi di aziende in questione, nozioni inerenti alla legislazione in materia di epizootie, derrate alimentari, protezione degli animali e agenti terapeutici, comprese la procedura amministrativa e penale, nonché conoscenze tecniche approfondite.

² Chi segue un perfezionamento deve essere assistito da un veterinario ufficiale. Essi elaborano assieme un piano di perfezionamento che sottopongono per approvazione alla Commissione della formazione prima dell'inizio di tale perfezionamento.

3.2 Esame

L'esame viene valutato assegnando tre note e comprende:

- a. un esame scritto per verificare le conoscenze del candidato nel settore specifico in questione;
- b. un esame orale per verificare le conoscenze del candidato nel settore specifico in questione;
- c. un esame pratico per verificare le conoscenze del candidato nel settore specifico in questione.

4 Assistenti specializzati ufficiali

4.1 Assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni

4.1.1 Perfezionamento

¹ Chiunque intende ottenere l'attestato di capacità di assistente specializzato ufficiale addetto al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni deve avere svolto un perfezionamento pratico e teorico di 20 giorni lavorativi nonché una fase di approfondimento delle conoscenze acquisite di 80 giorni lavorativi concernente:

- a. gli elementi fondamentali della legislazione in materia di derrate alimentari, epizootie e protezione degli animali, per quanto siano importanti per il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni;
- b. l'anatomia e le alterazioni patologiche;
- c. la tecnica e l'igiene della macellazione; e
- d. le procedure di controllo degli animali da macello e di controllo delle carni.

² Una persona già assunta può effettuare gli 80 giorni di approfondimento delle conoscenze acquisite dopo gli esami.

³ Il corso d'introduzione dura tre giorni se gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni sono incaricati esclusivamente del prelievo di campioni e dell'analisi di campioni per accertare la presenza di trichinelle.

⁴ Il perfezionamento pratico e teorico come pure il corso d'introduzione sono posti sotto la direzione di un veterinario ufficiale.

⁵ Durante gli 80 giorni di approfondimento delle conoscenze acquisite, le persone in fase di perfezionamento possono svolgere, sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale, le attività previste nell'articolo 57 dell'ordinanza del 23 novembre 2005⁷ concernente la macellazione e il controllo delle carni.

4.1.2 Perfezionamento specifico dell'azienda

La persona in fase di perfezionamento deve frequentare un perfezionamento supplementare inerente ai processi di lavoro specifici dell'azienda in cui lavora.

4.1.3 Esame

¹ L'esame viene valutato assegnando tre note e comprende:

- a. un esame scritto per verificare le conoscenze del candidato nel settore specifico in questione;

⁷ RS 817.190

- b. un esame orale per verificare le conoscenze del candidato nel settore specifico in questione;
- c. il controllo pratico degli animali da macello e il controllo delle carni di due specie animali.

² Se gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni sono incaricati esclusivamente del prelievo di campioni e dell'analisi di campioni per accertare la presenza di trichinelle, l'esame riguarda soltanto ed è valutato assegnando un'unica nota.

4.2 Assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti in seno al Servizio veterinario pubblico

4.2.1 Perfezionamento

Chiunque intende ottenere l'attestato di capacità di assistente specializzato ufficiale incaricato di altri compiti in seno al Servizio veterinario pubblico, deve:

- a. avere svolto un perfezionamento pratico e teorico di almeno 30 giorni lavorativi concernente la procedura amministrativa e la procedura di controllo delle aziende nel rispettivo settore specifico; e
- b. frequentare una formazione teorica per acquisire le conoscenze degli elementi fondamentali della legislazione in materia di epizootie, derrate alimentari, protezione degli animali e agenti terapeutici, nonché le conoscenze dei principi inerenti ai sistemi di garanzia della qualità, della stesura di rapporti di controllo, degli aspetti psicologici di cui occorre tenere conto durante l'esecuzione dei controlli e le conoscenze tecniche necessarie per effettuare i controlli nel settore specifico in questione.

4.2.2 Esame

L'esame viene valutato assegnando tre note e comprende:

- a. un esame scritto per verificare le conoscenze del candidato nel settore specifico in questione;
- b. un esame orale per verificare le conoscenze del candidato nel settore specifico in questione;
- c. l'esecuzione pratica di un controllo e la stesura di un rapporto di controllo nel settore specifico in questione.

4.2.3 Ispettori degli apiari

Il perfezionamento degli ispettori degli apiari è disciplinato dall'articolo 310 dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁸ sulle epizootie.

⁸ RS 916.401

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 23 novembre 2005⁹ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

Art. 63 cpv. 4

...

2. Ordinanza del 23 novembre 2005¹⁰ concernente la macellazione e il controllo delle carni

Sostituzione di espressioni:

Negli articoli 10 cpv. 3, 22 cpv. 2, 23 cpv. 4, 25 cpv. 2 lett. b e c, 27 cpv. 1 frase introduttiva, 28 cpv. 3, 31 cpv. 5, 32 cpv. 1 frase introduttiva, 33 cpv. 2, 34 cpv. 1, 2 e 4, 37 cpv. 2, 39 cpv. 2 lett. a, b e f, 47 cpv. 2, 58 cpv. 1 frase introduttiva, 59 cpv. 1 frase introduttiva e 61 cpv. 2, l'espressione «controllore delle carni» è sostituita dall'espressione «veterinario ufficiale».

Art. 8 cpv. 3

...

Art. 26 cpv. 2

...

Art. 28 cpv. 2

...

Art. 31 cpv. 4

...

⁹ RS 817.02. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

¹⁰ RS 817.190. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Art. 38 cpv. 1

...

Art. 42 cpv. 1

...

Art. 44 cpv. 1

...

Art. 46 cpv. 1 frase introduttiva, lett. b e cpv. 2

...

Titolo prima dell'art. 53

...

Art. 53

...

Titolo prima dell'art. 54

Abrogato

Art. 54

...

Titolo prima dell'art. 55

...

Art. 55 cpv. 1, 2 lett. b e 3

...

Art. 56, rubrica e cpv. 1 frase introduttiva

...

Art. 57, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e 2 frase introduttiva

...

Art. 59 cpv. 2 frase introduttiva

...

Art. 60 cpv. 1 e 2

...

Titolo prima dell'art. 61

...

Art. 61 cpv. 1 frase introduttiva

...

Art. 62 cpv. 1, 2 frase introduttiva e 3 frase introduttiva

...

Allegato n. II/1

Abrogato

3. Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005¹¹ concernente l'igiene nella macellazione

Sostituzione di espressioni:

¹ Negli articoli 5 cpv. 3, 6 cpv. 1, 5 e 6, articoli 7 cpv. 2 frase introduttiva, 8 cpv. 2, allegato 3: numeri 2.3 cpv. 2, 3.2.1 cpv. 3, 3.2.2 cpv. 4, allegato 4: numero 1 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2, allegato 5: numeri 7.1.1, e negli allegati 7, 8, 10, 11 e 12, l'espressione «controllore delle carni» è sostituita dall'espressione «veterinario ufficiale».

² Nell'allegato 12 l'espressione «ispettore delle carni» è sostituita dall'espressione «veterinario ufficiale».

Allegato 4 n. 1 cpv. 2

...

Allegato 5 n. 3.1.4

...

¹¹ RS 817.190.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Allegato 6 n. 6.2, 6.3 e 6.4

...

4. Ordinanza dell'8 dicembre 1997¹² sul controllo delle derrate alimentari nell'esercito

Art. 2 cpv. 3

...

5. Ordinanza del 27 giugno 1995¹³ sulle epizoozie

Sostituzione di espressioni:

¹ Negli articoli 129 cpv. 1, 2 e 4, 257 cpv. 2, 258 cpv. 3 e 315e cpv. 4 lett. e, l'espressione «veterinario di controllo» è sostituita dall'espressione «veterinario ufficiale».

² Negli articoli 15 cpv. 3, 38 cpv. 2, 93 cpv. 1 lett. a e b, 156 cpv. 3, 164 cpv. 2, 168 cpv. 1, 176 cpv. 2, 195 cpv. 3, 245c cpv. 1, 295 cpv. 3, l'espressione «ispettore delle carni» è sostituita dall'espressione «veterinario ufficiale» effettuando le modifiche grammaticali necessarie.

Art. 6 lett. i

Abrogata

Art. 61 cpv. 2

...

Art. 63 frase introduttiva

...

Art. 65 cpv. 3

...

Art. 300 cpv. 2

Abrogato

¹² RS 817.45. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

¹³ RS 916.401. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Art. 302 cpv. 4

Abrogato

Art. 303 e 304

Abrogati

6. Ordinanza del 30 ottobre 1985¹⁴ sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria

Titolo prima dell'art. 24a

...

Art. 24a

...

¹⁴ RS 916.472. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

